

di Giuseppe Scaturro e con casa di Michele Di Gio-  
vanina, notato nel catasto fabbricati di Reitero al  
l'art. 1261 sotto nome di Di Giannina Domenico  
fu Calogero, segnata ad. F. civico 11 coll'imparsi-  
bile di L. 50.

La suddetta casa, soggetta alla sola feudataria, che l'acquirente si obbliga  
a pagare dal terzo bimestre di quest'  
l'anno in poi; del resto di riserva il venditore che  
la suddetta casa terrana e feuda, libera di qual-  
siasi altro peso, servitù ed ipoteche, come di riserva al-  
tutto, che è di sua piena proprietà e disponibilità  
e non l'ha ad altri venduto né in qualsiasi  
altro modo alienato.

Di essa casa-paglieria il sig. Labbara avrà la  
proprietà, il materiale possesso e godimento da appi-  
manti e perpetuamente di tutti e tutte le  
attinenze, dipendenze ed accessori.

Per tale il sig. Cocchiara spiegandosi d'ogni diritto  
ragione ed azione, che ha e possa vantare sulla  
sopradetta casa-paglieria, ne investe e surroga nel  
più ampio e valido modo l'acquirente sig. Lab-  
bara, in favore del quale ha già eseguito la sub-  
trazione come di legge.

La presente compra-vendita è stata convenuta  
e conclusa per il prezzo di lire duecento (L. 200)

che il sig. Giuseppe Cocchiara dichiara d'aver  
ricevuto in moneta di corso legale, nel Regno d'Italia  
sig. Giuseppe Labbara, a cui rilascia ampia e valida  
dei quietanza.

Subsequentemente a quanto sopra, volendo il sig. Giu-  
seppe Cocchiara garantire in modo speciale il sig.  
Giuseppe Labbara per tutti i casi d'evizione della  
sopradescritta casa-paglieria, coll'obbligo pieno ed  
la garanzia ai sensi di legge, vende ed aliena  
in surroga ora risultata allo stesso sig. Labbara  
che a tutte condizioni accettate, un'altra casa  
terrana, sita in Reitero via Giovanni De Piratello,  
confine con casa di Antonino Dutillo, con casa  
degli eredi di Vincenzo Caprino e con casa di Giuseppe  
Di Leo notato nel catasto fabbricati di Reitero al  
l'art. 409 sotto nome di Cocchiara Giuseppe fu Lito,  
stipendo coll'imparsiabile di L. 8.

Di detta casa terrana, che era soggetta alla sola feuda-  
raria, il sig. Labbara avrà la proprietà e il godimen-  
to non appena verificatasi l'evizione di cui sopra  
e parola e una volta questa verificata, egli avrà  
diritto di procedere all'immessione in possesso  
della medesima casa terrana in forma sempli-  
cemente di quest'atto, senza bisogno d'ordine  
dell'Ingegnere.